

COMUNE DI BRENTINO BELLUNO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 – Luogo della celebrazione

Art. 4 – Orario di celebrazione

Art. 5 – Tariffe

Art. 6 – Organizzazione del servizio e prescrizioni

Art. 7 – Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 8 – Entrata in vigore



❖ **Approvato con delibera di consiglio Comunale n. 24 del 29.11.2013**

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile;
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita e gratuita.

Art. 2 - Funzioni

1. Il matrimonio civile è di norma celebrato dal Sindaco o suo delegato, oppure, a richiesta degli interessati, può essere celebrato da un delegato tra le figure previste dal 3° comma, dell'art. 1, del D.P.R. 396/2000.

Art. 3 – Luogo della celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati, in una sala aperta al pubblico, nei seguenti luoghi:
 - nell'ufficio del Sindaco;
 - nella sala comunale posta nel Municipio del Comune di Brentino Belluno in Piazza Zefferino Gelmetti n. 1;
 - nelle eventuali ville e palazzi di pregio artistico e culturale site nel territorio del Comune di Brentino Belluno, che verranno di volta in volta individuate con apposite delibere degli organi preposti.

Art. 4 – Orario di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00, il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00);
2. In caso di eventuale variazione dell'orario di servizio, i matrimoni civili verranno celebrati secondo il calendario e negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – Tariffe

1. La celebrazione richiesta è subordinata al versamento dell'apposita tariffa, che sarà determinata dall'organo preposto;
2. Per il pagamento gli sposi devono provvedere al versamento presso la tesoreria comunale della somma dovuta, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso l'ufficio di stato civile;
3. Il modulo di cui al precedente punto dovrà essere consegnato, almeno 7 giorni lavorativi precedenti la celebrazione, all'ufficio dello stato civile, unitamente all'esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa, e a cura del suddetto ufficio si procederà a trascrivere gli estremi della ricevuta dell'avvenuto versamento e a dare le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale, in relazione ai servizi non prestati, delle somme corrisposte;
5. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti;

6. Le tariffe sono determinate dall'apposito organo e saranno aggiornate di anno in anno, assumendo come parametri:
 - a) il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
 - b) il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (allestimento sala, spese gestionali, riscaldamento, pulizia della sala)
 - c) le variazioni dell'indice dei prezzi al minuto, indice generale, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, per ciascun anno, con riferimento all'ultimo mese rilevato prima della delibera di aggiornamento;
7. Le tariffe saranno aggiornate annualmente in base ai criteri di cui al precedente punto 6) mediante delibera di Giunta Comunale.

Art. 6 – Organizzazione del servizio e prescrizioni

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile;
2. L'istanza per la celebrazione del matrimonio civile deve essere presentata in forma scritta, compilando l'apposito modulo, e in essa devono essere riportate le generalità dei nubendi, la data e l'ora in cui si intende celebrare il matrimonio. Se nessuno dei nubendi è residente in Brentino Belluno la richiesta deve riportare il motivo per cui si intende celebrare il matrimonio in questo Comune;
3. La richiesta relativa all'uso delle sale a ciò adibite ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata, all'ufficio competente per i residenti al momento delle pubblicazioni di matrimonio e per i non residenti almeno 45 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione;
4. L'ufficio di stato civile potrà accordare l'autorizzazione per l'utilizzo della sala secondo disponibilità;
5. L'ufficio di stato civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati;
6. La sala della celebrazione viene approntata con il solo utilizzo dell'arredo proprio della sala medesima. I richiedenti potranno, a propria cura e spese, integrare l'arredo con elementi temporanei che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura degli stessi. Il Comune di Brentino Belluno si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi temporanei disposti dai richiedenti;
7. Non è ammesso prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, coriandoli e quant'altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia.

Art. 7 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:
 - ❖ Il codice civile;
 - ❖ Il DPR 3 novembre 2000 n. 396;
 - ❖ Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
 - ❖ Lo Statuto Comunale.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.